

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 12 marzo 1998, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati BENEDETTI VALENTINI e GRAMAZIO (811); DE MURTAS, MELONI e MICHELANGELI (1916), GRAMAZIO (2251)**

*(V. Stampati Camera nn. 811, 1916 e 2251)*

*e del disegno di legge*

**presentato dal Ministro per i beni culturali**

(VELTRONI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

**col Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

*(V. Stampato Camera n. 1984)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 marzo 1998*

**Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea**

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è estesa a una zona di mare di dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale, ovvero, quando tale zona si sovrapponga con analoga zona o con il mare territoriale di altro Stato, in pendenza di accordo con tale Stato, ad una zona limitata alla linea mediana.

2. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, resa esecutiva con legge 2 dicembre 1994, n. 689, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la rimozione di oggetti di carattere archeologico o storico trovati anche fortuitamente nella zona di cui al comma 1 può essere effettuata solo previa autorizzazione della competente soprintendenza archeologica. In caso di urgenza, al fine di garantire la sicurezza e la conservazione degli oggetti ritrovati, lo scopritore può procedere alla rimozione degli oggetti stessi consegnandoli immediatamente alla soprintendenza archeologica territorialmente competente o all'autorità di pubblica sicurezza o, in caso di obiettiva impossibilità, informando la soprintendenza e l'autorità di pubblica sicurezza.

3. Ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta nell'ambito della tutela dei beni culturali dal Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 5 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992, e dal servizio di guardia costiera delle Capitanerie di porto di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 12 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta*

*Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1989, il competente soprintendente assicura mediante periodiche conferenze di servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine e sulle acque interne di interesse storico, artistico o archeologico effettuate dalle forze di polizia e dalle Capitanerie di porto.

4. La Marina militare concorre all'attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 1235, primo comma, numero 4), del codice della navigazione.

5. Ogni attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela dei beni culturali compresi negli spazi marini nonchè nei laghi, nei corsi d'acqua, nei canali, nei bacini artificiali o in altri specchi d'acqua, o in zone soggette a maree ovvero in ogni altra zona inondata periodicamente, deve essere effettuata sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare direttamente alle attività archeologiche subacquee.

6. Nessuno può procedere a prospezioni con strumenti atti a favorire la localizzazione dei beni culturali di cui al presente articolo, a scavi, a sondaggi o a recuperi senza avere preliminarmente ottenuto le specifiche autorizzazioni.

## Art. 2.

1. I titolari dei permessi di ricerca e i concessionari per la coltivazione, di cui alla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono tenuti a rispettare i beni di interesse storico, artistico o archeologico che si trovano nelle zone cui si riferiscono i permessi o le concessioni, astenendosi dalla loro rimozione. Qualora essi rinvenivano anche fortuitamente tali beni, sono tenuti a darne immediata notizia alla competente soprintendenza archeologica.

## Art. 3.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nell'ambito del piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici del Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, definisce il programma per le attività collegate all'esplorazione subacquea e a quelle di recupero. Per la realizzazione di tali attività è utilizzato personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze professionali, nel contingente massimo annuo di 70 unità, ovvero da concessionari incaricati ai sensi dell'articolo 45 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. I concessionari sono individuati tra i soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza operanti nel territorio interessato dalle attività di archeologia subacquea.

2. Al personale utilizzato ai sensi del comma 1 è conferita l'abilitazione di operatore subacqueo secondo le prescrizioni dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di riconoscimento dei brevetti.

3. Il personale di cui al comma 1 consegue l'abilitazione previo superamento di un corso teorico-pratico organizzato dal Ministero per i beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e con le Forze armate. Nella organizzazione di tali corsi può altresì essere richiesta la collaborazione della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea (FIPSAS) del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

4. L'abilitazione all'immersione rilasciata dal Ministero per i beni culturali e ambientali insieme alla FIPSAS del CONI o insieme alle altre associazioni del settore prima della data di entrata in vigore della presente

legge sostituisce l'abilitazione di cui al comma 2, previo accertamento dell'idoneità fisica da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

#### Art. 4.

1. Ferma restando l'attività di programmazione delle singole soprintendenze per i beni archeologici, artistici, architettonici e storici, è istituita, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per l'archeologia subacquea. La Commissione ha il compito di individuare le linee guida e gli indirizzi ai fini della programmazione delle attività del settore dell'archeologia subacquea.

2. La Commissione nazionale per l'archeologia subacquea resta in carica tre anni, ed è composta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, o da un suo delegato, che la presiede, e dai seguenti membri:

*a)* il direttore dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, con funzioni di vicepresidente;

*b)* il direttore del Servizio tecnico per l'archeologica subacquea del Ministero per i beni culturali e ambientali;

*c)* un rappresentante dei comitati di settore per i beni archeologici, per i beni storici ed artistici, nonchè per i beni ambientali e architettonici del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, designato dai comitati stessi riuniti in seduta comune;

*d)* un docente universitario di ruolo con particolare esperienza nel settore archeologico subacqueo, designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

*e)* un archeologo con particolare esperienza nel settore subacqueo, in rappresentanza degli archeologi subacquei, scelto dal

Ministro per i beni culturali e ambientali su proposta delle associazioni del settore;

f) il presidente della FIPSAS del CONI, in rappresentanza dei subacquei dilettanti.

3. Con la costituzione della Commissione di cui al comma 1, cessa di funzionare la Commissione permanente per l'archeologia subacquea istituita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 18 marzo 1996. Gli oneri di funzionamento sono posti a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali destinate al funzionamento della Commissione soppressa.

#### Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 150 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



